

Riforma del Terzo Settore

Decreto legislativo n. 117 del 03.07.2017



IL PANORAMA LEGISLATIVO E LE FONTI

COSTITUZIONE REPUBBLICA ITALIANA – COSTITUZIONE EUROPEA DIRITTI DELL’UOMO

CODICE CIVILE

LEGGE DELEGA RIFORMA TERZO SETTORE n. 106/2016

DISCIPLINA DEL SERVIZIO CIVILE DLGS n.40/2017

DISCIPLINA DEL 5x1000 DLGS n.111/2017

DISCIPLINA DELL’IMPRESA SOCIALE DLGS n.112/2017

CODICE UNICO TERZO SETTORE DLGS n. 117/2017

Seguono e seguiranno:

DECRETI MINISTERIALI – LEGGI REGIONALI – DECRETI REGIONALI

DIRETTIVE MINISTERIALI – CIRCOLARI MINISTERIALI



Nazionale – incontro informativo del 25-26 settembre 2017 – presidenze regionali
Codice Unico del Terzo Settore – decreto legislativo n. 117 del 03.07.2017

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articoli da 1 a 3

TITOLO II – DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE

Articoli da 4 a 16

TITOLO III – DEL VOLONTARIATO E DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Articoli da 17 a 19

TITOLO IV – DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE

Articoli da 20 a 31

TITOLO V – DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ENTI DEL TERZO SETTORE

Articoli da 32 a 34 (ODV)

Articoli da 35 a 36 (APS)

Articoli da 37 a 39 enti filantropici (fondazioni)

Articolo 40 Impresa sociale

Articolo 41 Reti associative

Articoli da 42 a 44 Società di mutuo soccorso

TITOLO VI – DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Articoli da 45 a 54

TITOLO VII - DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI

Articoli da 55 a 57

TITOLO VIII – DELLA PROMOZIONE SOCIALE E DEL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Articoli 58 a 60 Consiglio nazionale del terzo settore

Articoli da 61 a 63 Centri di servizio del volontariato

Articolo 64 Organismo nazionale di controllo

Articolo 65 Organismi territoriali di controllo

Articolo 66 sanzioni e ricorsi

Articoli da 67 a 71 altre misure

Articoli da 72 a 76 delle risorse finanziarie

TITOLO IX – REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Articoli da 79 a 81 disposizioni generali

Articoli da 82 83 disposizioni speciali

Articoli da 84 a 86 (odv e aps)

Articolo 87 scritture contabili

Articoli da 88 a 89 disposizioni transitorie e finali

TITOLO XI – DEI CONTROLLI

Articoli da 90 a 95 controlli

Articolo 96 disposizioni di attuazione

TITOLO XII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articoli da 97 a 104

COSA CAMBIA E PERCHE'

**UNA PAROLA CHIAVE: CODICE UNICO
12 TITOLI CHE SONO IL PERCORSO
DECRETI MINISTERIALI ATTUATIVI (PIU' SNELLI DA APPROVARE)
LEGGE DELEGA N. 106 DEL 6 GIUGNO 2016
DECRETI LEGISLATIVI ATTUATIVI:
SERVIZIO CIVILE – IMPRESA SOCIALE – CODICE UNICO
ABROGAZIONI DI VARIE LEGGI O ARTICOLI DI LEGGI
(266 – 383 – 460 – 917 – 80)**

- **UN SISTEMA PIU' SOLIDO E PIU' GENEROSO**
- **IN CAMBIO DI MAGGIORE TRASPARENZA**
 - **CON L'OBIETTIVO:**
 - **DI METTERE ORDINE NEL VARIEGATO MONDO DEL TERZO SETTORE,**
- **ATTUALMENTE CON NORME FRAMMENTARIE E NON COORDINATE FRA LORO**
- **LA SCRITTURA DETTAGLIATA DEL TESTO E' FINALIZZATA AL «CONTROLLO»**
 - **LA PARTE SANZIONI E' BEN DEFINITA**

NOVITA' della RIFORMA

FONDO
GARANZIA
IMPRESA
SOCIALE

FONDAZIONE
ITALIA
SOCIALE

CINQUE
X 1000

INCENTIVI
FISCALI

SOCIAL
BONUS

TITOLI
SOLIDARIETA'

INCREMENTO
FONDO SERVIZIO
CIVILE

COSTITUZIONE
GOVERNO ASS

*Nuova disciplina
e/o
armonizzazione*

RETI
ASSOCIATIVE

CSV e ORGANI
CONTROLLO

RIMBORSI AI
VOLONTARI

REGISTRO
UNICO
NAZIONALE

CONTROLLI

BILANCI
RENDICONTAZIONE
IMPATTO SOCIALE

GOVERNARE IL CAMBIAMENTO E NON SUBIRLO



NON DOBBIAMO AVERE PAURA DEL
CAMBIAMENTO
MA VIVERLO COME UNA OPPORTUNITA
IL PASSATO ERA UN COACERVO DI NORME

IL FUTURO E' UN PANORAMA
APERTO E CHIARO
MA ANCHE REGOLAMENTATO
E PRESCRITTIVO

(CODICE UNICO)

ESSERE ATTORI DEL CAMBIAMENTO

**SIGNIFICA ESSERE
RAPPRESENTATI
E
RAPPRESENTANTI**

**SIGNIFICA ESSERE ATTORI
CIOE' ESSERE RETE ASSOCIATIVA
CHE SOSTIENE I TERRITORI**

Già
disponibile

TESSERAMENTO

Già
disponibile

CONTABILITA'

Già
disponibile

BILANCIO

**BILANCIO SOCIALE – REGISTRI SOCI
VOLONTARI**

Allo studio o in
versione
«Beta»

Futuri
sviluppi...

RENDICONTAZIONE — Valutazione Impatto Sociale — altro...

COSA CI CHIEDONO DI FARE?



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
articolo 1 e 2 – Finalità e principi

parole chiave:

Bene comune

Cittadinanza attiva

Coesione e protezione sociale

Valore e funzione sociale

Cultura e pratica del dono

Partecipazione, solidarietà e pluralismo

TITOLO II DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
articolo 4 – definizione generale

CHI SONO GLI ETS?

SONO:

- **ODV** per svolgere prevalentemente attività prevista dall'art. 5, in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente di volontari;
- **APS** per svolgere attività prevista dall'art. 5, in favore dei propri associati, dei loro familiari, o di terzi;
- **NON SONO** ETS ... partiti, sindacati, ecc.



TITOLO II DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
articolo 5 – Le attività di nostro interesse

novità

(ne sono elencate 28)

- ✓attività di interesse generale svolte in via esclusiva o principale, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- ✓L'elenco delle attività di interesse generale potrà essere aggiornato con DPCM.



articolo 5 – Le attività di nostro interesse

- Lett. a) Legge Quadro sui servizi sociali, Legge sui disabili – Legge dopo di noi;
- Lett. b) e c) interventi socio sanitari, prestazioni socio sanitarie;
- Lett. d) educazione, formazione, istruzione Legge Moratti;
- Lett. e) interventi e servizi a tutela dell'ambiente uso razionale delle risorse;
- Lett. f) tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio – cod. beni culturali
- Lett. g) h) formazione universitaria;
- Lett. i) attività culturali artistiche o ricreative di interesse sociale e di promozione della cultura del volontariato;
- Lett. q) alloggio sociale o a carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, formativi, lavorativi;
- Lett. u) cessione gratuita di alimenti o prodotti Legge sugli sprechi alimentari;
- Lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace, della nonviolenza e difesa non armata;
- Lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali e politici.

Novità, c'è elenco

TITOLO II DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
articolo 6 – Le attività diverse



Novità (richiama le
vecchie attività marginali
o connesse

Gli ETS possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'art. 5, a condizione che:

- l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano;
- siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

I limiti sono definiti da un D.M. (MLPS e MEF), sentita la Cabina di regia di cui all'art.97. Si tiene comunque conto dell'insieme delle risorse impiegate in tale attività rispetto alle attività di interesse generale.

Anche qui è previsto un decreto MLPS e Cabina di regia e CNTS, linee guida. (entro un anno da 3.8.2017)

TITOLO II DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
articolo 7 – Raccolta fondi



«complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ETS al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva»

Nel secondo comma si aggiunge «anche in forma organizzata e continuativa»

Riconoscimento dell'attività di *fundraising*

Una delle fonti di autofinanziamento,

La prima è il tesseramento

La seconda è il 5x1000

novità

Anche qui è previsto un decreto MLPS e Cabina di regia e CNTS, linee guida. (entro un anno da 3.8.2017)

TITOLO II DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
articolo 8 – 9 – 10 patrimonio



Articolo 8: il patrimonio

Il patrimonio degli ETS (rendite, proventi, ricavi, entrate comunque realizzate) è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.

Pertanto sono vietate le distribuzioni dirette ed indirette di:

utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, quote associative ed ogni altra eventuale utilità a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ecc.

Come era:

Nessun cambiamento, era vietato prima è vietato ora.

TITOLO II DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
articolo 8 – 9 – 10 patrimonio



In ogni caso, si considera distribuzione indiretta di utile:

- la corresponsione di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle competenze possedute, alle responsabilità o superiori a quelli previsti da enti simili;
- la corresponsione a lavoratori di retribuzioni o compensi che superano il 40% (prima 20% d.lgs. 460) rispetto a medesime qualifiche previste dai CCNL, fatte salve particolari competenze in materia di sanità, università, ricerca scientifica;
- gli acquisti di beni e servizi che senza valide ragioni sono effettuati ad importi superiori al loro valore normale;
- la cessione di beni e servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato a chiunque operi per l'ETS o ne faccia parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, compresi i parenti fino al 3° grado e gli affini fino al 2° grado ed alle società a questi collegate o controllate anche indirettamente, salvo che le cessioni o prestazioni non siano oggetto di cui all'art.5;
- la corresponsione, a soggetti non autorizzati, di interessi passivi superiori di 4 punti al tasso annuale di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con D.M. (MEF e MLPS).

Come era: c'erano anche prima queste precisazioni, attività di fatto consentite ma che sfiorano la ragionevolezza.

TITOLO II DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
articolo 8 – 9 – 10 patrimonio



Articolo 9: Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.

Se un ETS si scioglie o si estingue, il patrimonio residuo va devoluto ad altro ETS, secondo le indicazioni statutarie o dell'organo sociale competente, salva diversa destinazione imposta dalla legge o, in mancanza, alla “ Fondazione Italia Sociale”.

La devoluzione deve essere espressamente approvata dal RUN entro 30 gg. dalla data di ricezione della richiesta effettuata dall'Ente che si scioglie, per raccomandata a/r o modalità digitale se prevista, trascorsi i quali si intende approvata.

Cosa cambia: prima si chiedeva al MLPS ora al RUN

Gli atti di devoluzione del patrimonio in assenza o in difformità si intendono nulli.

Articolo 10: Patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Gli ETS dotati di personalità giuridica ed iscritti nel Registro delle Imprese possono costituire uno o diversi patrimoni destinati ad uno specifico affare, come regolamentato dall'art.2447-bis e seguenti del C.C.

articolo 11 iscrizione registro



Rimando al titolo VI agli articoli da 45 a 54

novità

Si passa da:

- Registri nazionali aps
- Registri regionali/provinciali odv e aps
- Registro Agenzia Entrate per onlus

Si passa a:

- Registro Unico del Terzo Settore

TITOLO II DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
articolo 12 denominazione sociale



ENTI del TERZO SETTORE

Novità e obbligo

- non si possono usare similitudini linguistiche equivalenti o ingannevoli, gli unici acronimi che devono comparire per dare certa individualizzazione sono:
ODV – APS – ETS
- la scelta è dettata per dare garanzia interna ed esterna al terzo settore, che l'associazione agisce nella piena legalità, in un campo preciso e con principi trasparenti e democratici

Articolo 13 - Scritture contabili e Bilancio



Gli ETS devono redigere il Bilancio formato da:

- Stato Patrimoniale,
- Rendiconto finanziario,
- Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico finanziario e le modalità perseguimento finalità statutarie e documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di quelle dall'articolo 5.

Entrate inferiori a 220 mila euro ---> il rendiconto finanziario può essere per cassa

- **Novità** il Bilancio andrà depositato presso il RUN

Attesa per decreto MLPS-CNTS (entro un anno da 3.8.2017) e sarà obbligo di utilizzare la modulistica;

La Regione Veneto ha una modulistica, e le vostre regioni?

Cosa cambia? : sicuramente il deposito, la relazione, la modulistica che sarà unica.

La legge n.140 del 14 agosto 2017 (concorrenza) prevede la pubblicazione sui siti istituzionali dei contributi ricevuti (o vantaggi economici) dalle PA a partire dal 2018 ed entro il 28 febbraio di ogni anno.

TITOLO II DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
articolo 14 Bilancio sociale

novità

Punto 1) con ENTRATE maggiori di 1 milione di euro:

Obbligo di redigere il BS, di pubblicarlo sul sito e di depositarlo presso il RUN e redatto su linee guida MLPS CR CNTS (entro un anno da 3.8.2017)
(lo scopo è quello di valutare l'impatto sociale)

Punto 2) novità con ENTRATE maggiori di 100 mila euro si deve pubblicare e tenere aggiornati, sul sito internet proprio o della propria rete associativa, eventuali emolumenti e compensi, attribuiti ai componenti del consiglio direttivo o dirigenti o associati.



TITOLO II DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

articolo 15 – Libri sociali obbligatori

Gli ETS, in aggiunta alle scritture previste negli articoli 13 e 14, debbono tenere:

cura dell'organo amministrativo

- a) Libro degli associati o aderenti; **novità**
- b) Libro delle adunanze e decisioni assembleari, dove vanno annotati anche i verbali per atto pubblico;
- c) Libro dell'organo amministrativo;
- d) Registro dei volontari.

Gli ETS, in aggiunta alle scritture previste negli articoli 13 e 14, debbono tenere:

cura dell'organo di controllo

- a) Libro dell'organo di controllo, quando necessario;
- b) Libro dei sindaci/revisori, quando necessario.

ETS con attività esclusiva o principalmente in forma di impresa devono tenere i libri di cui all'art. 2214 c.c. (contabilità commerciale).

N.B.: I LIBRI SOCIALI SONO ESAMINATI DAGLI ASSOCIATI COME DISPOSTO DALLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO.

Novità in forma di libro/registro, **abbiamo 18 mesi per adeguarci**

Entra in vigore il 3.8.2017 – ma attenzione, **abbiamo 18 mesi per adeguarci**

TITOLO II DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
articolo 16 – Lavoro negli ETS



Tratta dei lavoratori dipendenti degli ETS, trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai CCNL e stabilisce che la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non deve essere superiore al rapporto 1 a 8 sulla retribuzione lorda e farne notizia nel bilancio sociale o nella relazione al bilancio. **Novità**

TITOLO III VOLONTARIATO

articolo 17 – del volontariato e dell'attività



Comma 1: utilizzo di volontari per le attività svolte e obbligo iscrizione in un registro dei volontari «non occasionali»; (come prima ora si precisa non occasionali)

Comma 2: è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

TITOLO III VOLONTARIATO

articolo 17 – del volontariato i rimborsi spese

novità

Comma 3: l'attività del volontariato non può essere retribuita, neanche dal beneficiario, gli possono essere rimborsate (tramite l'ETS con cui opera) le spese effettivamente sostenute, **NO** ai rimborsi forfetari.

Comma 4: il rimborso delle spese sostenute può avvenire anche tramite autocertificazione, importo non superiore a 10 euro al giorno e 150 al mese.

Il direttivo del circolo dovrà deliberare le tipologie di spesa e le attività da rimborsare, stabilendo i limiti massimi e le condizioni di rimborso spese ai volontari per l'attività effettivamente svolta.

Comma 5: chi presta attività di volontariato a favore di un ETS non può in alcun modo all'interno dell'ETS essere contemporaneamente lavoratore dipendente, lavoratore autonomo, o avere altri rapporti retribuiti.

NON chiedete ora i modelli, o altro li forniremo in seguito! 😊

articolo 18 – assicurazione



Comma 1: «gli ETS che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.»

Comma 2: Sarà emanato decreto MISE e MLPS per stabilire meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche e disciplinare i controlli.

(entro 6 mesi da 3.8.2017) probabile coinvolgimento di INAIL.

Comma 3: lo ribadiamo, è così anche ora, ma in caso di convenzioni con la PA l'onere assicurativo dei volontari è a carico dell'ente.

Cosa cambia?: viene meglio disciplinata.

articolo 19 – promozione cultura del volontariato

Comma 1: la PA promuove la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, nell'ambito scolastico, coinvolgendo le odv e altri ETS.

L'Amministrazione deve promuovere la cultura del volontariato, l'ETS è chiamato a creare sinergia per la formazione, anche verso la PA stessa, la sensibilizzazione e la promozione del volontariato, con attività, azioni, cultura e presenza nella comunità.

Comma 3: le Università possono riconoscere crediti formativi a favore di studenti che abbiano svolto attività di volontariato in odv o altri ETS rilevanti per la crescita professionale e curriculum studi;

Cosa cambia?: il coinvolgimento della PA c'era anche prima, si aggiunge il riconoscimento di crediti formativi.

articolo 20 – applicazione

Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti gli enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione.

articolo 21 – Atto costitutivo e statuto

Quali sono questi principi?

IL PRINCIPIO DI LEGALITA'



Non c'è libertà senza legalità



TRASPARENZA



DEMOCRAZIA

Cosa cambia? Nulla c'erano anche prima...

TITOLO IV DELLE ASSOCIAZIONI e fondazioni del TERZO SETTORE

articolo 21 – atto costitutivo e statuto

Sono una carreggiata entro la quale tutte le attività dell'associazione, sono fino a prova contraria, lecite, democratiche e trasparenti;

Pochi articoli per dare ampio respiro alle fondamenta dell'ente.

- È regolamento: specifica e completa in via sussidiaria tutte le norme generali dello Statuto e della Carta dei valori;
- È uno strumento veloce e completo per la gestione dell'associazione.

Carta dei valori e codice etico: ispirano e si fondano sull'etica che deve permeare tutta l'attività dell'ente e dei suoi singoli dirigenti.

Diritti e doveri morali: è la cultura dell'ente e ne fa un parametro indispensabile per crisi interne o per attenuazioni di responsabilità per azioni del socio o del organo esecutivo

Non cambia sostanzialmente rispetto a prima

articolo 22 personalità giuridica e procedura

- Un corollario della responsabilità è dato dalla solidarietà attiva e passiva che colpisce tutti i soggetti che sono nella medesima situazione giuridica;
- Rispondere significa subire una sanzione ed onorarla, non necessariamente pro-quota;
- Dei debiti dell'associazione, se non ha fondi, risponde il consiglio direttivo o chi ha agito in nome e per conto dell'associazione, con il proprio patrimonio;
- La capacità giuridica evita la confusione dei patrimoni (ETS e persone) ma non esime dalle responsabilità;
- Si acquista con l'iscrizione nel RUN (novità); per chi non entra nel RUN rimane il regime precedente del riconoscimento tramite la Prefettura;
- Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni;
- Costituzione per atto pubblico (notaio) (prima e anche ora)

articolo 23 procedura ammissione soci

Come sarà:

«Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, in un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta, del Terzo settore l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.»

Come è ora:

Si presenta domanda scritta all'associazione (circolo) affiliata; se entro 30 giorni il CD non fa alcun rilievo la domanda è accolta.

Previsione regolamento di ammissione, anche tramite regolamento associativo (18 mesi)

articolo 24 e 25 assemblea e competenze

Assemblea – composizione

Articolo 24:

Rimane l'elettorato attivo e passivo (eleggere e farsi eleggere);

Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'associato che è iscritto da almeno tre mesi ha diritto di voto e può rappresentare per delega:

- Le deleghe sono in numero max. di 3 nelle associazioni con meno di 500 iscritti
- Le deleghe sono in numero max. di 5 nelle associazioni con più di 500 iscritti.

Si può votare anche con modalità diverse, purché sia verificabile l'identità dell'associato (videoconferenze ad esempio – **novità**).

Come era: nei nostri statuti avevamo una delega per associato, non c'era l'iscrizione da almeno tre mesi.

articolo 24 e 25 assemblea e competenze

Assemblea – competenze

Articolo 25:

- Riscrittura più precisa delle competenze (elenco...), e un generico rimando alle attribuzioni stabilite dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto.
- Lo stesso statuto/atto costitutivo può prevedere ulteriori competenze se il numero degli associati non è inferiore a 500 (con rispetto dei principi democratici, pari opportunità, eguaglianza, ed elettività).
- In entrambi gli articoli si rimanda in taluni casi alle norme del codice civile previste per le società, attenzione che se c'è un conflitto d'interessi questo rende impugnabili le delibere prese.

Come era: non c'è più il riferimento a quorum costitutivi e deliberativi (e materie di competenza fra assemblea ordinaria o straordinaria).

articolo 26 organo di amministrazione

«la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate da eventuali enti giuridici associati»;

lo statuto o l'atto costitutivo possono prevedere che la nomina di uno o più amministratori sia attribuita a ETS o enti di cui all'art.4, comma 3 o a lavoratori o utenti dell'ente.

Porre attenzione sulla incompatibilità (cariche politiche) e sul conflitto d'interessi.

La nomina va comunicata al RUN (**novità**)

Come sarà:

La novità riguarda che possono essere soci degli ETS degli enti giuridici e quindi si prevede che questi possono esprimere un rappresentante nell'organo amministrativo.

Come era:

non era espressamente disciplinata questa possibilità, i componenti erano nominati dall'assemblea, di fatto per le reti associative era già così.

articoli 27 – 28 – 29 conflitto di interessi, responsabilità

Articolo 27:

Per il conflitto d'interessi si rimanda all'articolo 2475-ter del Codice;

Articolo 28:

Per la responsabilità di amministratori, direttori, e componenti dell'organo di controllo rimando agli articoli del codice civile, dal 2392 al 2396 e al 2407; e al D.lgs. n.39/2010 (revisione legale dei conti):

Articolo 29:

Modalità di denuncia dei fatti associativi ritenuti censurabili.

Con una buona gestione dell'associazione queste norme non entrano in campo.

Come era: non c'era alcuna previsione,

Come sarà: ora si, norme mutuata dal codice civile per le società

articolo 30 - organo di controllo

Novità E OBBLIGO

RIFERIMENTI GIURIDICI: art.2397, 2° c. e 2399 c.c. (caratteristiche tecniche dei soggetti – rif.to a codice civile – società)

L'organo di controllo, anche monocratico, deve essere sempre nominato nelle Fondazioni del Terzo Settore o quando siano stati costituiti patrimoni «destinati» ai sensi dell'art. 10.

Negli ETS (associazioni riconosciute o non riconosciute) **LA NOMINA E' OBBLIGATORIA** (anche organo monocratico) se vengono superati per due esercizi consecutivi **DUE** dei seguenti limiti:

- **ATTIVO STATO PATRIMONIALE € 110.000,00;**
- **RICAVI, RENDITE, PROVENTI, ENTRATE COMUNQUE DENOMINATE € 220.000,00;**
- **DIPENDENTI OCCUPATI NELL'ESERCIZIO (media) 5 UNITA'.**

Uno dei componenti deve essere un dottore commercialista o revisore contabile

L'obbligo cessa qualora i predetti limiti non vengano superati sempre per due esercizi consecutivi.

Esercita compiti di monitoraggio delle finalità dell'ETS, in particolare, sulle attività svolte, la raccolta fondi, il patrimonio ed attesta che il Bilancio Sociale di cui all'art. 14 sia stato redatto in conformità alle linee guida.

L'organo di controllo, inoltre, vigila sui compiti tipici della «revisione legale dei conti»

Come era: prima non era obbligatorio, noi di AUSER lo prevedevamo negli statuti,

Entra in vigore il 3.8.2017 – ma con fase attuativa di 18 mesi

Articolo 31 - revisione legale dei conti

Gli ETS, Fondazioni e Associazioni riconosciute e non, nominano un revisore o una società di revisione (iscritti nell'apposito registro):

- quando siano stati costituiti appositi patrimoni destinati ai sensi dell'art.10
oppure

- quando vengano **superati** per due esercizi consecutivi i seguenti limiti:

1) TOTALE ATTIVO STATO PATRIMONIALE € 1.100.000,00;

2) RICAVI, RENDITE, PROVENTI, ENTRATE COMUNQUE DENOMINATE € 2.200.000,00;

3) DIPENDENTI OCCUPATI NELL'ESERCIZIO (media) 12 UNITA'.

L'obbligo cessa qualora i predetti limiti non vengano superati sempre per due esercizi consecutivi.

Novità E OBBLIGO

Il revisore o la società di revisione vigila sull'osservanza della legge e dello statuto da parte dell'ETS, sul rispetto dei principi contabili ed amministrativi, sulla sua adeguatezza e sulla sua concreta funzionalità.

Inoltre, ove applicabili, vigila sulle disposizioni di cui al decreto legislativo 08/06/2001 n.231 (responsabilità amministrativa delle società e degli enti).

Come era: non era previsto, ma AUSER nazionale certifica il bilancio tramite una società di revisione

Entra in vigore il 3.8.2017 – **con fase attuativa di 18 mesi novità – attualmente non è previsto**

ODV – articoli 32 – 33 – 34 – definizione, risorse e amministrazione

Articolo 32:

Le ODV sono ETS (associazione riconosciuta o non), costituiti da almeno 7 persone fisiche o tre ODV, svolgono attività di cui all'articolo 5 avvalendosi prevalentemente di volontari;
La denominazione deve contenere ODV o organizzazione di volontariato;

Articolo 33:

Possono assumere dipendenti; in numero non superiore al 50% (**novità**) dei volontari e limitato alla qualificazione dell'attività svolta (**come prima**)

Le risorse economiche sono le quote ass.ve, contributi pubblici e privati, donazioni, attività dell'art. 6, raccolta fondi, rendite patrimoniali;

Articolo 34:

È rimarcato che agli organi sociali spetta solo il rimborso delle spese sostenute relative all'attività prestata (**ci sarà deroga per sindaco revisore/dot.com**).

Come era: come prima ora è precisato quanti dipendenti possono avere.

APS – articoli 35 – 36 – definizione e risorse

Articolo 35:

Le APS sono ETS (associazione riconosciuta o non), costituiti da almeno 7 persone fisiche o tre APS svolgono attività a favore dei propri associati, familiari, e di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5 avvalendosi prevalentemente di volontari associati;

La denominazione deve contenere aps o associazione di promozione sociale;

Attenzione, eventuali discriminazioni all'ammissione come socio non sono ammesse o legate a condizioni patrimoniali;

Qui non si parla di risorse come per le ODV;

Articolo 36:

Possono assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche dei propri associati, limite 50% dei volontari o al 5% degli associati (**novità**).

Come era: come prima ora è precisato quanti dipendenti possono avere.

Gli articoli 37 e 38 e 39 riguardano le fondazioni
L'articolo 40 rimanda al decreto legislativo
dell'impresa sociale

articoli 41 - reti associative

Novità

Riconoscimento di rete associativa e rete associativa nazionale

Sono reti associative:

enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta; associano anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 ETS, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome;

Importante «indirettamente» perché è implicito il riconoscimento di secondo e terzo livello della rete: Circolo – provinciale – regionale – nazionale.

Come era: non c'era il riconoscimento giuridico ora c'è.

articoli 41 – reti associative

Novità

Esse svolgono, **anche** attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati... attività di:

- coordinamento, tutela, **rappresentanza**, promozione o supporto degli ETS loro associati e delle loro attività di interesse generale (richiama le attività art.5), anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la **rappresentatività** presso i soggetti istituzionali.

Articolo 41 – reti associative

Novità

Sono reti associative nazionali:

Le reti associative che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 ETS ..., le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome.

Le associazioni del terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno dieci regioni o province autonome sono equiparate alle reti associative nazionali.

Le reti associative nazionali possono esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche le attività di monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, e la promozione e sviluppo delle attività di controllo, **anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica** nei confronti degli enti associati.

Articolo 41 – reti associative

Novità

Le reti associative possono promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati

L'iscrizione, nonché la costituzione e l'operatività da almeno un anno, sono condizioni necessarie per accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 72 che sono destinate, direttamente o indirettamente, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale e alle fondazioni del Terzo settore.

Gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano l'ordinamento interno, la struttura di governo, la composizione e il funzionamento degli organi sociali delle reti associative nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza.

Gli articoli 42 e 43 e 44 riguardano le società di mutuo soccorso

articoli 45 – 54 – Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUN)

È istituito presso MLPS ma gestito su base territoriale (regioni/Province autonome);

- Il registro è **pubblico** ed **accessibile** telematicamente;
- Il registro è formato di sezioni (ODV – APS - ...)
- Nessun ente può essere iscritto in più sezioni tranne le rete associative;
- Chi si trova già iscritto nei vecchi registri passerà nel nuovo RUN a cura di regioni e province, entro 180 giorni saranno richieste le informazioni mancanti secondo le nuove prescrizioni.

articoli 45 – 54 – Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUN)



Come sarà (nuove iscrizioni):

- Il legale rappresentante chiede l'iscrizione nel RUN, indicando la sezione (odv, aps, ecc.)
- L'ufficio territoriale verifica la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente codice come ETS ed entro 60 giorni:
- Iscrive l'ente, o rifiuta l'iscrizione motivandola, o chiede integrazioni; l'iscrizione è accolta entro i 60 giorni dalle integrazioni, è ammesso ricorso al TAR in caso di rifiuto;

Attenzione: usare modelli di una rete associativa dimezza i tempi, arriverà DM per definire i modelli standard

articoli 45 – 54 – Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUN)

Come sarà (contenuti) – novità:

Il RUN conterrà tutte le informazioni dell'ETS (simile al registro delle Camere di Commercio)

- la denominazione; la forma giuridica (odv, aps) ; la sede legale, eventuali sedi secondarie; la data di costituzione; l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5, il codice fiscale o la partita iva; il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo; i dati del legale rappresentante; i dati dei componenti gli organi sociali, con indicazione di poteri e limitazioni.
- Saranno iscritte tutte le modifiche, estinzioni, liquidazioni, cancellazioni...
- Bilanci, rendiconti, da depositare entro il 30 giugno;
- Le modifiche vanno comunicate entro 30 giorni;
- Attenzione; chi non ottempera al deposito e non lo fa se sollecitato dal RUN entro 180 giorni, viene cancellato.

Spetta agli amministratori rispettare l'adempimento.

articoli 45 – 54 – Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUN)

Come sarà:

- è prevista la migrazione da un registro all'altro (come ora);
- Revisione triennale dell'iscrizione (come ora)
- L'ente cancellato può continuare ad operare ma deve devolvere l'incremento di patrimonio che ha realizzato fin che era nel RUN;
- Il RUN può accertare d'ufficio le cause di estinzione e cancellazione e la comunica ad amministratori e Tribunale del luogo;
- Gli atti per i quali è prevista l'iscrizione, l'annotazione e il deposito nel RUN sono opponibili ai terzi dopo la loro pubblicazione nel registro;
- Tempistica: dal 3 agosto 12 mesi DM per procedure iscrizione, altri 180 giorni regioni e province disciplinano i provvedimenti di loro spettanza, predisposta la struttura informatica entro sei mesi il RUN è operativo. (abbiamo un certo lasso di tempo per prepararci).

articoli 55 – 56 ETS e convenzioni

Articolo 55:

Prevede il coinvolgimento da parte della PA degli ETS attraverso forme di:

- **co-programmazione** definisce ed eventualmente realizza specifici bisogni da soddisfare in relazione alle risorse disponibili;
- **co-progettazione** definisce ed eventualmente realizza specifici progetti di servizio o di intervento che soddisfano bisogni definiti dalla programmazione;
- **Accreditamento** è la procedura tramite la quale la PA procede per l'individuazione degli ETS partner.

Come era: c'era anche prima ma non così definito.

TITOLO VII RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI
articoli 55 – 56 ETS e convenzioni

Articolo 56:

Convenzioni: accordo finalizzato allo svolgimento in favore dei terzi di servizi ed attività che sono più favorevoli rispetto al mercato, ma non perdono standard qualitativo per l'utente, anzi lo completano o lo arricchiscono;

- Chi può sottoscriverle: odv e aps iscritte da almeno sei mesi nel RUN;
- È consentito il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- Cosa devono contenere? Varie prescrizioni (lo affronteremo in sede formativa);
- È esclusa qualsiasi maggiorazione oltre alle spese sostenute, è previsto il rimborso dei costi indiretti relativi alla quota parte imputabile all'attività oggetto di convenzione.
- Onere assicurativo a carico della PA.

cosa cambia? Non è permesso un rimborso generico non basato su spese/costi sostenuti documentati;
norme trasposte qui dalla delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 A.N.A.C.

articoli 57

Non ci riguarda:
È per il servizio di trasporto sanitario di emergenza
(ambulanze)

Novità

articoli 58 – 59 – 60 Consiglio nazionale del terzo settore CNTS



È presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è presieduto dal Ministro o da un suo delegato. E' composto da 30 membri con diritto di voto e 3 non votanti, designati o rappresentanti a vario titolo di realtà istituzionali o associative.

Svolge i seguenti compiti:

- esprime pareri non vincolanti, ove richiesti, su schemi di atti normativi che riguardano il Terzo settore (modulistica di bilancio, bilancio sociale) o sulle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie di cui agli artt.72 e seg.;
- esprime parere obbligatorio non vincolante sulle linee guida in materia di bilancio sociale e di valutazione di impatto sociale di attività svolte da ETS;
- designa un componente nell'organo di governo della Fondazione Italia Sociale;

Attesa per DD.MM. di nomina dei componenti, prevista entro 1 anno dal 3.8.2017 – 28 ago pubblicato avviso

TITOLO VIII PROMOZIONE E SOSTEGNO DEGLI ETS

articoli 58 – 59 – 60 Consiglio nazionale del terzo settore CNTS

(segue) Svolge i seguenti compiti:

- è coinvolto nella funzione di vigilanza, monitoraggio e controllo, con il supporto delle reti associative nazionali (relazione annuale);
- designa rappresentanti del Terzo settore presso il CNEL.

Le modalità di governo sono fissate da un regolamento interno.



Come era: N.B.: IL CONSIGLIO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE NASCE DAL SUPERAMENTO DELL'ATTUALE OSSERVATORIO NAZIONALE DEL VOLONTARIATO E DELLA PROMOZIONE SOCIALE - Art. 5 lett. g) legge 106/2016

Attesa per DD.MM. di nomina dei componenti, prevista entro 1 anno dal 3.8.2017 – 28 ago pubblicato avviso

articoli 61 – 66 centri di servizio del volontariato

Accreditamento

Forma: associazione riconosciuta, composta da ODV e altri enti TS (novità);

Attività: supporto tecnico, formativo, informativo, al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli ETS (novità);

Non possono erogare denaro proveniente dal FUN (novità);

Contabilità separata per entrate non FUN;

Attribuzione della maggioranza di voti nelle assemblee alle ODV;

Evitare controlli di singoli associati o gruppi, favorire la partecipazione;

Chi ha incarichi politici non può fare il presidente; applicabile per chi sarà nominato dopo l'entrata in vigore, dal 3 agosto 2017.

articoli 61 – 66 centri di servizio del volontariato

(segue) accreditamento (serviranno modifiche statutarie per...)

Limiti, 9 anni, come presidente, e limiti al nr di mandati come consiglieri;
ONC stabilisce il nr di enti accreditabili come CSV;

Pubblicare il BS e favorire la pubblicità dei loro atti;

1 CSV per regione/prov. autonoma, 1 per città metropolitane, 1 per prov. montana o
confinante con estero, 1 x 1 mln di abitanti,

numero CSV non superiori a quelli esistenti (non potrà aumentare) alla data del 3 luglio 2017;
alcuni CSV esistenti si stanno accorpando, il numero quindi diminuirà.

Quanti di noi hanno un rappresentante nei CSV?

articoli 61 – 66 centri di servizio del volontariato

funzioni e compiti

novità

Servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo.

- per promuovere, rafforzare il ruolo dei volontari, verso volontari ed enti associati ai CSV e non, con riguardo alle ODV e in conformità agli indirizzi strategici stabiliti dall'ONC.

Apertura (associati) dei CSV agli ETS iscritti nel RUN

Non più solo al servizio delle ODV ma tutti gli ETS e al volontariato in generale
n.b.: attenzione che non hanno la rappresentanza degli ETS associati, solo operatività.

(nota: i servizi relativi all'accREDITAMENTO e gestione del servizio civile non fanno parte dei compiti e probabilmente saranno (già lo fanno) erogati a pagamento; la legge che disciplina l'accREDITAMENTO per il SC ha modificato il sistema dell'accREDITAMENTO).

TITOLO VIII PROMOZIONE E SOSTEGNO DEGLI ETS
articoli 61 – 66 centri di servizio del volontariato

finanziamento

Nasce il FUN (patrimonio separato) che riceve i contributi dalle FOB, è amministrato da ONC;

Le FOB versano al FUN entro 31 ottobre dell'anno approv. Bilancio;

Dal 2018 le somme sono versate al FUN, hanno un credito d'imposta;

ONC stabilisce ammontare triennale finanziamento dei CSV;

ONC può dare una parte dei contributi per finanziare CSVnet;

ONC e OTC finanziati con una piccola parte del FUN;

I CSV possono avere altre entrate e gestirle autonomamente, con contabilità separata;

Non possono accedere ai fondi dell'art.72 (fondi per fin.to attività ETS)

articoli 61 – 66 centri di servizio del volontariato

ONC (organo nazionale di controllo) (entro un anno da 3.8.2017)

È una fondazione (costituita con decreto MLPS)

Controllo e vigilanza su ONC spettano al MLPS

Amministrato da organo composto da 13 membri (7 sono nominati da FOB)

Amministra il FUN, stabilisce nr CSV, stabilisce eventuali contributi integrativi dovuti dalle FOB, definisce gli indirizzi strategici dei CSV, stabilisce il loro finanziamento, finanzia CSVnet (associazione più rappresentativa dei CSV) e ne verifica la correttezza, accredita i CSV, li sanziona.

Sostituisce la Consulta dei CO.GE. Attesa per DD.MM. nomina dei componenti, prevista entro 1 anno dal 3.8.2017 – 28 ago pubblicato avviso



articoli 61 – 66 centri di servizio del volontariato

OTC (entro un anno da 3.8.2017)

Sono uffici territoriali privi di autonomia e soggettività giuridica.

Svolgono funzioni di controllo dei CSV del territorio, sono 14,
uno per regione:

a) Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Calabria, Sardegna, Sicilia;

Due regioni insieme:

b) Piemonte+Val d'Aosta, Veneto+Friuli V.G., Trento e Bolzano, Marche+Umbria, Lazio+Abruzzo,
Puglia+Basilicata, Campania+Molise.

Amministrato da organo composto da 7 o 13 membri (4/7 sono nominati da FOB) nominati con decreto MLPS
Istruiscono le pratiche di accreditamento dei CSV, verificano i CSV su richiesta, ripartiscono la quota FUN
ricevuta dall'ONC, nominano il componente/Presidente dell'organo di controllo dei CSV.

Come era: sostituisce i CO.GE.



articoli 67 – 69 altre specifiche misure

Articolo 67:

estensione a APS e ODV delle norme previste per le cooperative in tema di FIDEIUSSIONI E FINANZIAMENTI per progetti approvati di cui alle convenzioni con la PA (articolo 56); **novità**

Articolo 68:

estensione ai crediti di APS e ODV dei privilegi in tema di procedure concorsuali; **novità**

Articolo 69:

STATO – REGIONI – PROVINCE AUTONOME PROMUOVONO l'accesso degli ETS ai finanziamenti del FONDO SOCIALE EUROPEO **novità**

Articolo 70:

- Lo Stato, le regioni e le province possono prevedere forme di **utilizzo non oneroso** di beni mobili e immobili per l'uso a favore di ETS in manifestazioni ed eventi;
- Deroga al possesso dei requisiti obbligatori per la somministrazione di alimenti e bevande (soltanto durante tali eventi) richiesta tramite SCIA.
- **Come era:** nella vecchia legge 383 sulle APS c'era una norma simile.

articoli 70 – 71 altre specifiche misure

novità

Articolo 71:

- a) La sede e i locali in cui l'ETS svolge la relativa attività non produttiva sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso, qualunque sia la destinazione urbanistica.
- b) Lo Stato, Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere beni mobili e immobili in uso gratuito per 30 anni con il solo onere della manutenzione funzionale agli ETS per lo svolgimento delle loro attività istituzionali (Imprese sociali escluse).
- c) I beni culturali immobili di proprietà degli Enti pubblici che richiedono interventi di restauro possono essere concessi ad ETS con modalità di cui al Codice dei Beni culturali, con un pagamento di canone agevolato.
- d) Le spese sostenute dall'ETS per il restauro, la manutenzione, la sicurezza e la dotazione delle relative attrezzature atte alla fruizione del bene sono detratte dal canone nel limite massimo del canone stesso, per un periodo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio finanziario e comunque non oltre 50 anni. Per la realizzazione degli interventi gli ETS sono ammessi alle facilitazioni previste per il credito agevolato.

ATTENZIONE: punto d) serve avere i fondi e avere un piano finanziario equilibrato

TITOLO VIII PROMOZIONE E SOSTEGNO DEGLI ETS
articoli 72 – 76 delle risorse finanziarie

novità

Articolo 72: Fondo fin.to progetti e attività di interesse generale nel TS.

Importante perché si possono avere fondi per finanziare progetti.

Il fondo, anche attraverso le reti associative, è destinato a sostenere attività di ODV – APS – Fondazioni iscritte nel RUN (è stato istituito con la legge delega 106, anche in base ad accordi tra MLPS e la PA);

anno 2017 ---> incremento (somma iniziale prevista nella legge delega 106) di 40 mln di euro

da anno 2018 ---> incremento (della somma iniziale prevista nella legge delega 106) di 20 mln euro

anno 2021 ---> incremento (della somma iniziale prevista nella legge delega 106) di 3,9 mln euro

Articolo 73: Altre risorse finanziarie destinate al sostegno ETS.

Norma di coordinamento, vengono trasferite le risorse che erano inserite in articoli di leggi (266 odv 383 aps 438 aps nazionali 342 acquisto beni) che saranno abrogate con l'entrata in vigore del presente codice.

Come era: riunione in un unico fondo con incremento (prima c'erano bandi MLPS per odv e aps)

articoli 72 – 76 delle risorse finanziarie

Articolo 74: Sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato.

2 mln di euro della ex legge 266 del volontariato, destinati a progetti sperimentali elaborati anche in partenariato tra odv e in collaborazione con enti locali per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.

Articolo 75: Sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale.

5,16 mln di euro della ex legge 438 aps nazionali, destinati a progetti sperimentali elaborati anche in partenariato tra loro e in collaborazione con enti locali volti alla formazione degli associati, miglioramento organizzativo e gestionale, incremento trasparenza e rendicontazione, far fronte a particolari emergenze sociali, in particolare attraverso l'applicazione di metodologie avanzate o a carattere sperimentale.

TITOLO VIII PROMOZIONE E SOSTEGNO DEGLI ETS
articoli 72 – 76 delle risorse finanziarie



Articolo 76: Contributo per acquisto autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali.

7,75 mln di euro per sostenere attività di interesse generale di odv per acquisto dei suddetti beni, contributo richiesto o direttamente dalle odv o dalle reti associative di cui fanno parte.

Sarà emanato decreto MLPS per dare attuazione a tale articolo. (entro un anno da 3.8.2017)
(autovetture con pedana, destinate al trasporto sociale)

articoli 77 – 78 Titoli di solidarietà e *social lending*



Articolo 77:

novità

Obbligazioni emesse dalle banche senza commissioni di collocamento, in pratica obbligazioni a 36 mesi e certificati di deposito a 12 mesi;

Possono erogare una parte della somma raccolta come liberalità (e hanno un credito d'imposta pari al 50% su tale liberalità) a favore di progetti di ETS e il rimanente della somma raccolta deve essere impiegata per concedere finanziamenti a favore di ETS.

Articolo 78:

novità

(si definisce come un prestito personale erogato da privati ad altri privati su Internet);

Finalizzati al finanziamento e al sostegno delle attività di cui all'articolo 5.

Sarà emanato decreto MLPS per dare attuazione a tale articolo. (entro un anno da 3.8.2017)

(autovetture con pedana, destinate al trasporto sociale)

articoli 79 – disposizioni in materia di imposte sui redditi

La legge 106/2016 (legge delega) all'art. 9 prevede misure fiscali e di sostegno economico e dispone che i decreti legislativi di attuazione disciplinino le misure agevolative ... sulla base di precisi principi e criteri direttivi, tra cui

- **Revisione complessiva della definizione di «ente non commerciale ai fini fiscali», connessa alla finalità di interesse generale perseguita dall'ente ...**

Il D.lgs. 117/2017 art. 5, comma 1, secondo periodo stabilisce che si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme che ne disciplinano l'esercizio, le attività ...

Al successivo art.6 si stabilisce che gli ETS possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'art.5, a condizione che ... siano accessorie e strumentali ... secondo limiti di cui al D.M. (da emanare).

Entra in vigore l'anno d'imposta successivo alla istituzione del RUN o all'autorizzazione della UE

articoli 79 – disposizioni in materia di imposte sui redditi

novità

Si arriva alla definizione compiuta di attività non commerciale all'art.79, comma 2, che si riporta di seguito:

“Le attività di interesse generale di cui all'art.5, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs.30 marzo 2001 n.165, l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale,

*si considerano di natura **non** commerciale quando sono svolte:*

- *a titolo gratuito o*
- *dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento”.*

Entra in vigore l'anno d'imposta successivo alla istituzione del RUN o all'autorizzazione della UE

articoli 79 – disposizioni in materia di imposte sui redditi

Non si considerano commerciali:

- Le attività di cui all'art.5 comma 1 lett. h (attività di ricerca) se svolte direttamente da ETS la cui finalità è la ricerca scientifica, purché tutti gli utili siano interamente reinvestiti in totale assenza di fini commerciali;
- Le stesse attività di ricerca di cui sopra affidate all'Università ed altri organismi di ricerca che le svolgano secondo modalità definite dal D.P.R. n.135/2003.

Non si considerano commerciali:

- le attività di cui all'art.5 svolte dagli ETS in conformità ai commi 2 e 3, e in maniera esclusiva/prevalente (art. 79 comma 5).

Entra in vigore l'anno d'imposta successivo alla istituzione del RUN o all'autorizzazione della UE

articoli 79 – disposizioni in materia di imposte sui redditi

Gli stessi ETS assumono la qualifica di ente commerciale quando:

I proventi delle attività di cui all'art.5, svolte in difformità dai commi 2 e 3 (in forma di impresa),

+

Le attività di cui all'articolo 6

+

Le attività di sponsorizzazione dell'articolo 6 **non svolte** in conformità al decreto da emanarsi

**S
U
P
E
R
A
N
O**

Le entrate derivanti da attività non commerciali (contributi, sovvenzioni, liberalità, quote associative, e altre entrate assimilabili alle precedenti)

+

i proventi e le entrate considerati non commerciali ai sensi dei commi 2,3,4 lettera b), tenuto conto del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali)

Entra in vigore l'anno d'imposta successivo alla istituzione del RUN o all'autorizzazione della UE

TITOLO X REGIME FISCALE ETS
articoli 80 regime forfetario per ETS

Novità ma...

MODALITA' di TASSAZIONE per gli ETS che svolgono attività di cui all'articolo 5 e 6
ma con modalità commerciale.

Lo affronteremo in sede di formazione

Al reddito così calcolato vanno aggiunti, se presenti, i componenti positivi di cui agli artt.86,88,89,90 D.P.R. 917/86
(plusvalenze, sopravvenienze, dividendi, interessi, proventi immobiliari).

Entra in vigore l'anno d'imposta successivo alla istituzione del RUN o all'autorizzazione della Commissione Europea

Attività di prestazione di servizi:

ricavi fino a 130.000 euro.....7%

ricavi da 130.001 a 300.000 euro.....10%

ricavi oltre 300.000 euro.....17%

Altre attività:

ricavi fino a 130.000 euro.....5%

ricavi da 130.001 a 300.000 euro.....7%

ricavi oltre 300.000 euro.....14%

TITOLO X REGIME FISCALE ETS
articoli 81 social bonus

novità



Scopo del Bonus è quello di sostenere il recupero di:

- immobili pubblici inutilizzati o
- beni mobili/immobili confiscati alla criminalità organizzata, assegnati ad ETS ed utilizzati esclusivamente per attività di cui all'art 5 svolte in modalità non commerciali.

Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche è previsto un credito di imposta pari al 65% dell'erogazione con il limite del 15% del reddito imponibile.

Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da enti e società è previsto un credito d'imposta pari al 50% dell'erogazione con il limite del 5% dei ricavi annui.

Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo, può essere usato in compensazione, non rileva ai fini delle imposte sui redditi e IRAP, non rientra tra i limiti di compensazione e non può essere cumulato.

Con D.M. da emanare si fisseranno le modalità di autorizzazione, di gestione, di pubblicità, di trasparenza dell'intervento da effettuare sul bene assegnato.

Il presente articolo entra in vigore 01/01/2018 e fino al periodo di imposta successivo all'istituzione del RUN o all'autorizzazione della UE

articoli 82 – altre disposizioni imposte indirette e tributi locali

Novità – ampliamento

Agevolazioni:

- NO imposta sulle successioni ereditarie e donazioni; c'era anche prima
- NO imposte ipotecarie e catastali per trasferimenti a titoli gratuito a favore di ETS;
- Modifiche atti costitutivi e statuti imposte in misura fissa;
- Gli adeguamenti dovuti a leggi sono esenti da imposta;
- imposte ipotecarie e catastali per trasferimenti a titoli oneroso a favore di ETS sono dovute in misura fissa;
- No imposta di bollo per gli atti, documenti, contratti, ecc.; prima solo per odv
- NO IMU e TASI se negli immobili non si svolge attività commerciale;
- SIAE no per eventi come campagne, ricorrenze, celebrazioni;
- NO tasse concessioni governative.

Entra in vigore 2018 l'anno d'imposta successivo alla istituzione del RUN o all'autorizzazione UE

articoli 83 – detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali

Detrazioni dall'imposta:

Novità – ampliamento

Per le erogazioni liberali in denaro/natura, da parte di persone fisiche, a favore di ETS di cui all'art 79, comma 5, (non commerciali), dall'imposta lorda si detrae il 30% dell'erogazione con un importo massimo di € 30.000,00 per anno di imposta.

Detrazione aumentata al 35% se a favore di ODV.

Deduzioni dall'imponibile:

Per le erogazioni liberali in denaro/natura effettuate a favore di ETS di cui all'art 79, comma 5 (non commerciali) da persone fisiche, enti e società, è prevista una deduzione dal reddito complessivo nel limite massimo del 10%.

Se il reddito complessivo diminuito di tutte le deduzioni eccede tale limite, l'eccedenza può essere computata in aumento delle deduzioni nei periodi di imposta successivi fino a concorrenza e in ogni caso non oltre il quarto.



articoli 83 detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali

A pena di nullità, l'erogazione deve essere effettuata con strumenti tracciabili.

Le agevolazioni di cui al presente articolo non possono essere cumulate con eventuali detrazioni/deduzioni previste da altre disposizioni di legge.

Le disposizioni di cui sopra si applicano agli ETS, comprese le cooperative sociali, a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'art. 8 comma 1 (utilizzo del patrimonio).

Condizione essenziale:

Le erogazioni liberali di cui sopra si applicano a condizione che l'ETS dichiari la propria natura non commerciale al momento dell'iscrizione al RUN.

La perdita della natura non commerciale dovrà essere comunicata allo stesso RUN entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio in cui si è verificata.

(in mancanza sanzione da 500 a 5.000 euro all'amministratore)

Con un D.M. verranno indicati i criteri e le modalità per valorizzare le tipologie di beni in natura che danno diritto alla detrazione/deduzione.

Come era: sono aumentate le percentuali e unificato, valido per tutti ETS iscritti RUN

articoli 83 – detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali

Società di mutuo soccorso:

Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19% dei contributi associativi versati dai soci per un importo superiore a 1.300 euro, al fine di assicurare un sussidio in caso di malattia, infortunio, vecchiaia o in caso di decesso un aiuto ai familiari.

Il presente articolo entra in vigore 01/01/2018 e fino al periodo di imposta successivo all'istituzione del RUN o all'autorizzazione della UE

articoli 84 – 85 – 86 regimi fiscali e forfetari per odv e aps

Articoli 84 e 85:

Per le ODV e le APS oltre alle attività di cui all'art.79 commi 2 e 3, sono previste ulteriori attività che vengono specificatamente considerate non commerciali e svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.

(3 su 4 delle attività elencate nel vecchio DM 25.5.1995)

Per le nostre APS attività di bar (circoli) e viaggi rimane possibile
ma come prima sempre «riservata agli associati»

Il presente articolo entra in vigore 01/01/2018 e fino al periodo di imposta successivo all'istituzione del RUN o all'autorizzazione della UE

articoli 84 – 85 – 86 regimi fiscali e forfetari per odv e aps

Articolo 86:

Per gli stessi ETS che sono ODV e APS è previsto uno specifico regime forfetario se svolgono attività commerciale.

Limite 130 mila euro reddito imponibile pari all' 1 (odv) e 3 (aps) per cento

Il presente articolo entra in vigore 01/01/2018 e fino al periodo di imposta successivo all'istituzione del RUN o all'autorizzazione della UE

articoli 87 – scritture contabili

comma 1 lettera a):

«in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte a esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione...»

«rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, (richiamo art.13) economica e finanziaria dell'ente, distinguendo le attività indicate all'articolo 6 da quelle di cui all'articolo 5...»

Per lo svolgimento delle attività con modalità commerciale si deve tenere la contabilità (mutuata dal profit) cosiddetta «semplificata»

E conservazione delle stesse per 10 anni.

(Libro giornale e bilancio derivati da Gasnet)

Novità E OBBLIGO

TITOLO X REGIME FISCALE ETS

articoli 87 – scritture contabili

Cosa significa?

Che l'utilizzo dell'applicativo nazionale ci mette nella condizione di ottemperare a quanto qui indicato, **attenzione chi non lo fa «decade dai benefici fiscali»**

Semplificazione: se le entrate sono inferiori a 50 mila euro l'anno successivo si può fare solo il rendiconto economico e finanziario delle entrate e delle uscite.

Contabilità separata: obbligo di tenerla per chi svolge attività definita commerciali, si devono identificare e riportare alle attività istituzionali svolte non modalità commerciali, come valori.

Chi non svolge attività commerciale non deve emettere scontrini fiscali o ricevute.

le raccolte pubbliche di fondi devono essere rendicontate e il documento inserito in bilancio, rendicontare significa spiegare le entrate e le uscite di ogni raccolta fondi fatta durante l'anno. **(c'era anche prima lo facevate?)**

articoli 88 – 89 coordinamento delle norme

Articolo 88:

- (regime *de minimis* Unione Europea)

Articolo 89:

coordinamento con altre leggi e adeguamento per i termini onlus aps odv con ETS.

TITOLO XI CONTROLLI

articoli 90 – 91 controlli – sanzioni - vigilanza

Articolo 90:

i poteri di controllo sulle fondazioni passano al RUN;

Articolo 91:

stabilisce le sanzioni (distribuzione indiretta di utili, devoluzione patrimonio, utilizzo improprio ETS-ODV-APS) e fa riferimento a «rappresentanti legali e componenti gli organi amministrativi ... che hanno commesso o che hanno concorso ... a prescindere dall'aver o meno la personalità giuridica, **attenzione** che sono consistenti;

TITOLO XI CONTROLLI

articoli 92 – 93 controlli – sanzioni - vigilanza

Articolo 92 e 93:

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali :
promuove l'autocontrollo degli ETS autorizzandone l'esercizio da parte delle reti associative nazionali iscritte nell'apposita sezione del registro unico nazionale dei Centri di servizio del volontariato accreditati ai sensi dell'art 61;
ne espleta l'attività di vigilanza, garantendo l'uniforme applicazione legislativa;
predispone e trasmette al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sull'attività di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli ETS. Riceve entro il 15 marzo ed il 31 maggio rispettivamente una relazione dalle Regioni e Province autonome sulla attività di iscrizione, revisione, criticità o procedimenti del RUN e una dall'O.N.C. (Organismo Nazionale di Controllo) sullo stato e sulle attività dei C.S.V. (Centri si servizio del volontariato).

articoli 92 – 93 controlli – sanzioni - vigilanza

Articolo 92 e 93:

Il controllo è finalizzato ad accertare:

la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione del RUN del TS;

il perseguimento delle finalità (civiche, solidaristiche o di utilità sociale);

l'andamento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al RUN del TS;

il diritto di avvalersi dei benefici anche fiscali e del 5xmille derivanti dall'iscrizione al RUN del TS;

il corretto impiego delle risorse, finanziarie e strumentali ad essi attribuiti.

LE RETI ASSOCIATIVE NAZIONALI POSSONO SVOLGERE ATTIVITA' DI AUTOCONTROLLO RIFERITE ALLE LETTERE a) b) e c).

TITOLO XI CONTROLLI

articolo 94 controlli – sanzioni - vigilanza

Articolo 94:

Controlli fiscali (disposizioni titolo X) spettano autonomamente all’Agenzia delle entrate su specifici punti: patrimonio, distribuzione indiretta di utili, bilancio e scritture contabili, libri sociali, ammissione soci e assemblea;

Buona notizia: per gli ETS se ne va in pensione il modello EAS 😊;

articoli 95 – 98 controlli – sanzioni - vigilanza

Articolo 95:

Parla della vigilanza esercitata dal MLPS, il MLPS può effettuare controlli diretti tramite Ispettorato del lavoro, sugli enti autorizzati al controllo (reti e csv);

Articolo 96:

Il DDMM emanato da MLPS entro 60 gg dal 3 agosto 17 definirà come si procederà per esercitare la vigilanza, il controllo, il monitoraggio e le procedure per autorizzare reti ass. nazionali e csv alla funzione di autocontrollo.

Articolo 97:

Istituisce la Cabina di regia (CR) che è presso il CDM nomina entro il 3 novembre 2017

Articolo 98:

nel codice civile è stato aggiunto un articolo (42bis) che consente le trasformazioni, fusioni o scissioni per associazioni e fondazioni;



articoli 99 – 104

Articolo 99:

modifiche ad articoli di norme esistenti;

Articolo 100:

per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di TN e BZ;

Articolo 101:

Norme di transizione e attuazione e termine di 18 mesi per adeguamenti degli statuti;

Articolo 102:

abrogazioni;

Articolo 103: disposizioni finanziarie;

Articolo 104:

entrata in vigore.

COSA CAMBIA?

Come era:

Le somme destinate dai contribuenti senza indicare un codice fiscale (inoptato) vengono ridistribuite in modo proporzionale tra tutti gli enti in elenco, gli enti beneficiari devono compilare un rendiconto sull'utilizzo e inviarlo.

Come sarà:


Saranno introdotte soglie minime sotto le quali non si riceve alcun contributo, la ripartizione dell'inoptato sarà distribuita con altri criteri (attesa DM a breve)

Il rendiconto andrà pubblicato sul sito degli enti. **Novità**


Resta invariato di non utilizzare il 5x1000 per spese di pubblicità;

Pubblicazione del rendiconto sul sito web, (rendiconto da redigere entro 1 anno da ricezione somme e trasmetterlo all'amministrazione erogante.

Redigere una relazione illustrativa (non va pubblicata)



2017 – CRONO PROGRAMMA – 2019





**Grazie per la vostra
attenzione.**



Seminario Informativo del 25-26 settembre 2017
Incontro con le Presidenze regionali

Codice Unico del Terzo Settore – decreto legislativo n. 117 del 03.07.2017

A cura di Auser Nazionale, con la collaborazione di:

- Monica Marchi
- Daniela Motti
- Benedetto Parisi

Riproduzione riservata alle strutture AUSER.